

V. ORLANDI S.p.A.

Condizioni generali di vendita

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione delle presenti condizioni

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita di V. Orlandi SpA (in seguito "venditore"), salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione ai rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto dal venditore.

Art. 2 Normativa contrattuale

Tutti i contratti con i clienti esteri sono regolati dalla legge italiana, ed in particolare, per le ipotesi in essa previste, dalla Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci dell'11 aprile 1980 (qui di seguito abbreviata in "C.V.")

Art. 3 Formazione del contratto

L'accettazione, da parte del compratore dell'offerta o della conferma d'ordine del venditore, comunque effettuata, comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali, e ciò anche quando l'accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione del contratto.

Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del venditore non sono impegnative fino a quando non siano confermate dal venditore stesso.

Art. 4 Campioni, disegni e documenti tecnici

- 4.1 Dati informativi I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del venditore, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultimo inviati al compratore, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta del venditore.
- 4.2 Modifiche ai prodotti Il venditore si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone notizia al cliente se interessano le forniture in corso a lui dirette.
- 4.3 Disegni, documenti tecnici Qualsiasi disegno o documento tecnico che sia rimesso al compratore, tanto prima che dopo la stipulazione del contratto, rimane di esclusiva proprietà del venditore. I suddetti disegni o documenti non possono essere utilizzati dal compratore o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso del venditore.

Art. 5 - Garanzia

- 5.1 Conformità dei prodotti Nei termini previsti dal presente articolo, il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti; con il termine conformità dei prodotti si intende che essi corrispondono per quantità, qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso cui sono destinati.
- 5.2 Estensione della garanzia La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili al venditore. Il compratore è tenuto ad osservare scrupolosamente le tolleranze, le indicazioni e le avvertenze d'uso dei prodotti, nonché ad effettuare un'adeguata manutenzione degli stessi. La garanzia non si applica qualora il compratore non abbia effettuato un corretto uso e una corretta manutenzione dei prodotti, e neppure qualora li abbia modificati o riparati senza il consenso scritto del venditore.









Il venditore non risponde di difetti di conformità dei prodotti derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi.

Il venditore non risponde inoltre dei difetti dei prodotti dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua.

5.3 - Durata - Salvo diverso accordo fra le parti, la garanzia ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna al compratore, ed è subordinata alla regolare denunzia effettuata dal compratore ai sensi del presente articolo.

La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decorre dal giorno dell'eventuale sostituzione o riparazione.

- 5.4 Reclami Il compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi. Il compratore dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti di conformità dei prodotti, secondo le modalità seguenti:
- a) i reclami relativi a vizi e difetti di qualità o non conformità che il compratore potrebbe rilevare non appena in possesso della merce, debbono essere effettuati dal compratore al momento in cui i prodotti sono pervenuti sul luogo di destinazione e comunque, a pena di decadenza, non oltre 8 giorni dal suddetto momento;
- b) i vizi, difetti o non conformità occulti (cioè quelli non individuabili in base alla verifica imposta dalla legge e dal punto precedente al compratore) devono essere denunciati entro un breve termine dalla scoperta a pena di decadenza e comunque non oltre la durata del periodo di garanzia.

I reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata indirizzata al venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate.

Il compratore decade dal diritto di garanzia se non è in regola con i pagamenti, o se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda.

- 5.5 Rimedi In seguito a regolare denuncia del compratore, effettuata ai sensi del presente articolo, il venditore, entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità della contestazione, potrà (a sua scelta):
- a) fornire gratuitamente al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito; il venditore può in tal caso esigere la resa dei prodotti difettosi, che diventano di sua proprietà;
- b) riparare i prodotti difettosi, anche attraverso la sostituzione di parti o componenti degli stessi e le parti o i componenti sostituiti rimarranno di sua proprietà;
- c) dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo contro restituzione dei prodotti forniti.

La garanzia è sempre effettuata Franco Fabbrica (EXW Incoterms 2010) del venditore.

5.6 - Limitazione di responsabilità del venditore - Salvo dolo o colpa grave del venditore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del venditore comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.

Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore.

Art. 6 - Norme tecniche e responsabilità del produttore

Per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti il venditore si attiene alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia. Il compratore si assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra le norme italiane e quelle dell'eventuale diverso paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne il venditore. Il venditore garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad









usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, capacità, ecc. dallo stesso espressamente indicati, con la sola eccezione di usi, destinazioni e applicazioni che, per conoscenza comune acquisita dai normali utilizzatori, siano chiaramente ed inequivocabilmente riferibili ai prodotti in oggetto.

Qualora il compratore destini i prodotti suddetti alla rivendita, sarà suo onere e responsabilità di portare alla conoscenza dei suoi acquirenti le indicazioni in oggetto, segnatamente le istruzioni e le avvertenze contenute nella relativa documentazione illustrativa. Qualora, nel caso suddetto, il compratore conceda ai propri clienti termini di garanzia più ampi di quelli riconosciuti dal venditore, il compratore si assumerà i maggiori obblighi da ciò derivanti.

Per quanto riguarda eventuali danni a persone o cose per responsabilità civile da prodotto difettoso, il venditore ne sarà responsabile entro i limiti e secondo i termini e le condizioni di applicabilità della propria polizza RCP. Analoga limitazione ai termini e condizioni di polizza si applicherà in riferimento ad eventuali richieste risarcitorie per rimborsi di costi e spese dovuti a campagne di ritiro o richiamo dei prodotti forniti o di prodotti che comunque coinvolgano i medesimi.

Art. 7 - Consegna

- 7.1 Resa dei prodotti Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende Franco Fabbrica (EXW Incoterms 2010) ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore, nel qual caso quest'ultimo agirà come mandatario del compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio del compratore.
- 7.2 Passaggio dei rischi In deroga al cap. IV C.V., i rischi relativi alla fornitura passano al compratore al momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento del venditore, salvo che il termine commerciale o le norme applicabili non prevedano un momento anteriore.

Se il compratore non prende in consegna i prodotti alla data di consegna convenuta per causa diversa da colpa o dolo del venditore, i rischi passano in ogni caso al compratore al più tardi alla data di consegna convenuta.

Il venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi. Il compratore in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento dei prodotti avviene dopo il passaggio dei rischi.

- 7.3 Obbligo del venditore di consegnare la merce I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del venditore e comunque con un congruo margine di tolleranza. E' esclusa qualsiasi responsabilità del venditore per danni consequenziali derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale.
- 7.4 Obbligo del compratore di prendere in consegna i prodotti Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i prodotti, anche in caso di consegne parziali e anche quando i prodotti vengano consegnati successivamente alla data di consegna stabilita. Qualora il compratore non abbia preso in consegna i prodotti, per cause non imputabili al venditore o a forza maggiore, il compratore sopporterà tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore diventerà immediatamente esigibile.
- 7.5 Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del venditore e del compratore, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, scarti di pezzi importanti in corso di fabbricazione dovuti a sub-fornitori del venditore, guasti ed infortuni ad impianti di produzione del venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità, ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti intervenuti dopo la conclusione del contratto che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna.









Art. 8 Pagamento

8.1 - Prezzi e pagamenti - I prezzi delle merci si intendono sempre Franco Fabbrica (EXW 2010). I pagamenti, e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore, si intendono netti al domicilio del venditore e dovranno essere effettuati conformemente alle modalità convenute. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono al venditore.

8.2 - Ritardi nei pagamenti - Il venditore ha diritto, a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora, agli interessi moratori secondo il tasso di riferimento della BCE maggiorato di 8 punti percentuali (in conformità al D. Lgs. n. 192 del 9.11.2012). Il compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti del venditore se non è in regola con i pagamenti. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del venditore.

Art. 9 - Riserva di proprietà

Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo.

Art. 10 - Eccessiva onerosità sopravvenuta

Se, per qualsiasi motivo imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza, l'esecuzione degli obblighi del venditore sia divenuta - prima della loro esecuzione - eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del 20 per cento, il venditore può chiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto.

Art. 11 - Interpretazione; modifiche; clausole invalide

Per l'interpretazione delle presenti condizioni generali farà fede il testo in lingua italiana. Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono. Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale del venditore o di terzi si intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso. Ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme.

Art. 12 - Controversie

Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il Tribunale del luogo ove il venditore abbia la propria sede; questi avrà tuttavia facoltà di agire presso il Tribunale del luogo ove il compratore abbia la propria sede.

Ai sensi degli articoli 1341 e ss. del C.C. si approvano specificamente le seguenti clausole: 5.2 - Estensione della garanzia; 5.3 - Durata; 5.4 - Reclami; 5.5 - Rimedi; 5.6 - Limitazione di responsabilità del venditore.; 6. Norme tecniche e responsabilità del produttore; 7.3 - Obbligo del venditore di consegnare la merce; 8.2 - Ritardi nei pagamenti; 10 - Eccessiva onerosità sopravvenuta; 12 - Controversie.





